



Premesso che la condizione di fragilità occupazionale, dovuta alla crisi che sta attraversando il nostro paese, riguarda fasce sempre più ampie di popolazione del nostro Comune di Rosignano Marittimo tra cui: disoccupati, disoccupati con figli a carico, giovani in cerca di prima occupazione, ultra quarantenni disoccupati o in mobilità causate dal fallimento o dalla chiusura delle aziende. (Toscana Impianti, rischio chiusura Donati, ridimensionamento Nuovo Futuro) Con la conseguente e notevole riduzione dei consumi e l'ovvia ricaduta su tutta l'economia locale.

Richiamiamo ad un impegno il Consiglio Comunale, finalizzato a garantire condizioni di vita dignitose, promuovendo in primo luogo il diritto al lavoro. Gli enti locali sono chiamati a promuovere la responsabilità sociale d'impresa delle piccole e medie aziende del territorio, al fine di garantire lo sviluppo dell'economia cittadina e di dare concreta risposta alle recenti problematiche del lavoro, individuando linee d'indirizzo, per favorire il reperimento in loco di manodopera e maestranze da parte dei soggetti affidatari di lavori e di servizi.

Il reperimento di manodopera locale, costituita da cittadini del Comune, è un'opportunità di sviluppo per tutto il territorio del nostro comune.

Considerato che, per favorire l'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento nonché soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione, che versino in condizioni di particolare disagio sociale, è possibile prevedere l'inserimento delle cd. "clausole sociali" nei contratti di appalto pubblici.

Richiamato l'articolo 69 del D.Lgs. n. 163/2006 (Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito) che prevede espressamente:

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari".

Precisato che:

- con la "Comunicazione Interpretativa sul diritto comunitario degli appalti pubblici e la possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici" del 15 ottobre 2001, la Commissione Europea aveva rilevato che "è soprattutto nella fase di esecuzione che un appalto pubblico può costituire uno strumento con cui le amministrazioni aggiudicatrici possono incoraggiare il perseguimento di obiettivi sociali. Esse hanno infatti la possibilità di imporre al titolare del contratto l'osservanza di clausole contrattuali (...) che possono comprendere misure a favore di alcune categorie di persone e azioni positive per l'occupazione";
- le "particolari condizioni" alle quali le norme precitate si riferiscono, attengono in particolare ad esigenze sociali o ambientali;
- La direttiva 2004/18/CE precisa che "... esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente...."

Ritenuto, pertanto, che è possibile prevedere clausole attinenti ad esigenze sociali, con la previsione, ad esempio, di misure di tutela a favore di alcune categorie di persone con particolari difficoltà di inserimento

nel mondo del lavoro.

Valutato che le disposizioni citate consentono, quindi, di prevedere particolari condizioni per l'esecuzione del contratto, purché compatibili con il diritto comunitario ed in particolare con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Visto che la Direttiva del parlamento Europeo [2004/18/CE](#) del 31/03/2004 all' **Articolo 26** - (**Condizioni di esecuzione dell'appalto**) prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'onere. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

Unitamente alla Direttiva del parlamento Europeo [2004/17/CE](#) del 31/03/2004, nell' **Articolo 38 (Condizioni di esecuzione dell'appalto)**

Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'onere. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

CHIEDE PERTANTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

-Che venga inserita nei bandi di concorso dei lavori pubblici e servizi pubblici del nostro comune la clausola sociale.

-Che i concorrenti degli appalti presso il nostro comune si impegnino prioritariamente a reperire manodopera e maestranze locali (in percentuale 50%) in particolare a soggetti disoccupati, in mobilità o in cerca di prima occupazione, inserendo in ogni gara d'appalto comunale la suddetta clausola.

·Di impartire apposita direttiva agli uffici competenti per l'inserimento nei bandi di gara per l'appalto di lavori e di servizi la clausola sociale di promozione dell'occupazione .

·Di dare atto che in tutti i bandi dovrà essere inserita la clausola sociale secondo la quale "i concorrenti si impegnano prioritariamente a reperire manodopera e maestranze locali con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale".

·Di comunicare il presente provvedimento all'Autorità di vigilanza affinché possa pronunciarsi, entro trenta giorni, sulla compatibilità con il diritto comunitario della precisata clausola.

- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 30/2000, non viene richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile in quanto atto di mero indirizzo.

·Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti affinché, nei limiti delle proprie competenze, ne diano concreta attuazione.

·Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, D.lgs.n.267/2000.

Mario Settino

Elisa Becherini

Francesco Serretti

Consiglieri Movimento 5 Stelle Rosignano